



COPIA

COMUNE DI SAN TAMMARO

Provincia di Caserta

(Tel 0823/793449- Fax 0823 793767)

DELIBERAZIONE N. 73

ADUNANZA DEL 06.09.2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Affidamento incarico legale contenzioso Montanaro Agostino innanzi al Giudice di Pace di S. Maria Capua Vetere – Atto di indirizzo

L'anno DUEMILASEDICI, addi SEI del mese di SETTEMBRE alle ore 16,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei Signori:

			PRESENTE	ASSENTE
1	CIMMINO EMIDDIO	SINDACO	X	
2	STELLATO ERNESTO	VICE SINDACO	X	
3	BOVIENZO ROSSELLA	ASSESSORE		X
4	RACIOPPOLI SANDRA	"	X	
5	GRAZIANO MICHELE	"	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Luigi Vosa il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Dr. Emiddio CIMMINO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Servizio Contenzioso;

PREMESSO che con atto di citazione acquisito al protocollo dell'Ente in data 28.04.2016 al n. 3179 il sig. Montanaro Agostino rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Zippo con studio legale a S. Cipriano d'Aversa (CE) ha convenuto in giudizio il Comune di San Tammaro ad intervenire presso il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere il giorno 20.09.2016 per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura che il giorno 17.08.2015 finiva in un fossato a causa del manto stradale reso scivoloso da un forte acquazzone e da rifiuti vari lungo la strada Casal di Principe direzione Capua;

VISTA la relazione prot. n. 8892 del 30.11.2015 del Comandante della Polizia Locale, Dott. Giuseppe Vastante;

PRESO ATTO che:

- In data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti pubblici di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- l'articolo 4 del menzionato Codice, riprendendo le disposizioni dell'art. 27 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- ai sensi dell'art. 17 del Codice, rubricato "*Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi*": "*1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;*
- dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative, di recente approvazione, emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- pertanto, con il nuovo codice dei contratti viene posta la parola fine al dibattito protrattosi negli ultimi anni, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, in ordine all'esatto inquadramento dell'incarico di patrocinio legale, in quanto anche il conferimento del singolo incarico di difesa in giudizio viene espressamente qualificato come appalto di servizi dal menzionato art. 17;

CONSIDERATO quindi che la rinnovata qualificazione giuridica implica una revisione del procedimento di affidamento degli incarichi legali alla luce del nuovo codice, in base alla quale:

- a) la competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta Comunale;

- b) al Sindaco compete, in via esclusiva, il conferimento della procura alle liti all'avvocato da incaricare;
- c) la competenza al conferimento dell'incarico, vertendosi in materia di affidamento di servizi pubblici, spetta al Responsabile del Servizio Contenzioso, che dovrà provvedervi con determinazione dirigenziale;

DATO ATTO che:

- con determinazione del Servizio Contenzioso n. 31/R.G.329 del 07.06.2016, veniva approvato lo schema di Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati di fiducia del Comune di San Tammaro al fine di conferire incarichi di assistenza, consulenza e svolgimento del patrocinio in giudizio;
- con determinazione del Servizio Contenzioso n. 45/R.G.398 del 13.07.2016, veniva approvato il suddetto Elenco, suddiviso in due Sezioni, una relativa al diritto civile, l'altra al diritto amministrativo;

RITENUTO, nel caso di specie, doversi adottare gli atti per la resistenza nel giudizio *de quo* innanzi al Giudice di Pace;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, recante le norme di "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTA la Legge n. 241/1990, recante le nuove norme sul procedimento amministrativo;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 – *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di resistere nel giudizio intentato del sig. Montanaro Agostino, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Zippo con studio legale a San Cipriano d'Aversa, innanzi al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere;
2. Di dare indirizzo al Servizio Contenzioso affinché provveda all'esecuzione di tutti gli adempimenti e le attività consequenziali alla presente deliberazione e, in particolare, ad individuare un legale che rappresenti il Comune nel giudizio *de quo* tra i professionisti inseriti nell'Elenco di Avvocati di fiducia del Comune di San Tammaro approvato con determinazione del Servizio Contenzioso n. 45/R.G.398 del 13.07.2016;
3. Di comunicare ai capigruppo consiliari l'oggetto della presente deliberazione a norma dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Successivamente, rilevata l'urgenza di provvedere in merito stante la prossimità della prima udienza, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO

F.to Dr.Emiddio Cimmino

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Luigi VOSA

San Tammaro 06.09.2016

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

San Tammaro addì 07.09.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi VOSA

Il sottoscritto Segretario Comunale **CERTIFICO** che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune, oggi 07.09.2016 al protocollo n.6483 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al 22.09.2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE

San Tammaro 07.09.2016

F.to Dott. Luigi VOSA

Il presente atto è stato inserito nell'elenco inviato ai Capigruppo Consiliari con lettera prot. n.6484 del 07.09.2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE

San Tammaro 07.09.2016

F.to Dott. Luigi VOSA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' E/O ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva e/o eseguibile il giorno _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

San Tammaro _____

F.to Dott. Luigi VOSA

Si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIO

F.to Dott. Pietro Santillo

Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del D. Lgs 267/2000.

Il Responsabile dell'Ufficio Contenzioso
(Dott. Luigi VOSA)